



Decreto Dirigenziale n. 336 del 23/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

DGR N. 768 DEL 12/11/2010 - RIESAME DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI AL D.LGS. 209/03 DEL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, SITO IN CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA S.BENEDETTO N. 1 - CONFERMA DEL D.D. N. 21 DEL 21.01.2009.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, *“Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*, ha recepito le direttive comunitarie in materia;
- b. che il citato D.Lgs. al comma 1 dell'art. 15 (*“Disposizioni transitorie e finali”*) disponeva che i titolari dei centri di raccolta e impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso, presentassero entro sei mesi alla Regione una nuova domanda di autorizzazione, corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel decreto suindicato;
- c. che con Decreto Dirigenziale n. 21 del 21/01/2009 è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento, presentato dalla ditta Gaeta Mario ai sensi del D. Lgs. 209/2003, per inidoneità del sito, e contestualmente prescritta la delocalizzazione entro il termine del 21/01/2011;
- d. che con istanza acquisita con prot. n. 997896 del 14/12/2010, integrata con nota acquisita il 21/12/2010 prot. n. 1016887, la ditta Gaeta Mario ha chiesto il riesame del suindicato progetto, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 768 del 12/11/2010;

RILEVATO

- a. che la Commissione Tecnico Istruttoria - nominata con Decreto n. 6 del 21/03/2011 del Coordinatore dell'AGC 05, modificata con D.D. n. 15 del 18/07/2011 - esaminata la documentazione agli atti e quella integrata in base alle richieste della stessa CTI, ha ritenuto nella seduta conclusiva del 26/07/2011 completa la documentazione ai sensi della citata DGR 1411/2007 ed esaminabile dalla Conferenza di Servizi;
- b. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 21/09/2011 e conclusasi il 10/11/2011, i cui verbali si richiamano:
 - b.1 l'ASL Napoli 3 Sud con nota prot. 352 del 19/09/2011, acquisita agli atti in data 21/09/11 con prot. 710041, dopo aver evidenziato che l'attività è insalubre di I classe, ai sensi del D.M. 05/09/1994 di cui all'art. 216 del TULS 27/07/1934, n. 1265, e che le dichiarate cautele da adottare per la salvaguardia della salute pubblica sono da ritenersi idonee a prevenire inquinamenti, ha espresso parere favorevole per quanto di stretta competenza igienico-sanitaria;
 - b.2 la Provincia di Napoli con nota prot. gen. 96167 del 20.09.11, acquisita agli atti il 21/09/11 con prot. 709013, ha evidenziato:
 - b.2.1 che il previsto adeguamento dell'impianto al D.Lgs. 209/2003 comporta una nuova configurazione dello stesso per la copertura di tutta l'area di pertinenza con una nuova tettoia di mq 1.130 e per la presenza di un nuovo fabbricato oggetto di condono;
 - b.2.2 che il territorio del Comune di Castellammare di Stabia è sottoposto alle disposizioni vincolistiche della ex legge 1497/39 (oggi D.lgs. 22/01/2004, n. 42) e dichiarato di notevole interesse pubblico ambientale con D.M. 28/07/1965;
 - b.2.3 che l'impianto ricade nella perimetrazione del SIN- Aree del Litorale Vesuviano tra i siti potenzialmente inquinati, individuati dall'ARPAC nel rapporto 2006, come aree interessate da attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
 - b.3 il Comune di Castellammare di Stabia - Settore Urbanistica – SUAP con nota prot. gen. n. 40.000 del 20/09/11 ha confermato quanto già rappresentato nel procedimento di primo grado con nota prot. 16357 del 06/03/2007 e cioè:
 - b.3.1. che il sito d'impianto ricade in zona omogenea “E1 agricola” e secondo il PUT (legge n. 35/87) in zona 4, “realizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole”. A tal proposito, dal certificato prot. 29276 del 29.07.2011 del Settore Urbanistica del Comune, agli atti della Conferenza, si rileva che qualsiasi intervento privato o pubblico di edificazione, sbancamento, movimento di terra, terrazzamento, strade, pozzi ed altri interventi di azione del sottosuolo sono soggetti a preventivo nulla-osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei;

- b.3.2. che il territorio del Comune di Castellammare di Stabia è stato dichiarato di notevole interesse pubblico perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può vedere la veduta del Golfo di Napoli e del Vesuvio e, pertanto, sottoposto a vincolo paesistico, così come stabilito dal D.Lgs. 42/2004;
- b.4. che nella citata nota 40000 del 20.09.11 il Comune ha rappresentato, inoltre:
- b.4.1. che sul sito in questione sono stati realizzati immobili abusivi per i quali il sig. Gaeta Mario ha presentato n. 3 istanze di condono edilizio ai sensi della legge 326/03;
 - b.4.2. che, ai sensi dell'art. 32 L. 326/03, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli, imposti da leggi statali e regionali a tutela degli interessi ambientali e paesistici, non sono suscettibili di sanatoria;
 - b.4.3. che le opere abusive realizzate, le cui pratiche di condono non sono state ancora istruite, sono in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e in violazione del Codice Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/04, e dunque in contrasto con le norme di tutela paesistica;
- b.5 che, alla luce di quanto su evidenziato, il Comune ha dichiarato di non poter esprimere parere favorevole;
- b.6 che il Comune nel procedimento di primo grado con la nota prot. 16357 del 6.3.2007 aveva dichiarato anche che il sito d'impianto ricade nell'ambito della fascia di rispetto stradale di cui al DM 1 aprile 1968. Ciò è stato confermato nella relazione tecnica presentata dalla ditta e in Conferenza dal tecnico, il quale ha rappresentato la competenza dell'ANAS in materia.
- b. 7 che l'Amministrazione regionale, ai fini di una istruttoria completa ed esaustiva nel corso della Conferenza, per quanto evidenziato dal Comune, dalla Provincia e dal tecnico della ditta, ha ritenuto di dover invitare anche la Soprintendenza Archeologica di Pompei, la Soprintendenza ai Beni Paesistici e l'Anas in quanto enti preposti alla tutela dei beni archeologici, del vincolo paesistico e della fascia di rispetto stradale, nonché il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, considerato che l'impianto ricade in un SIN;
- b. 8 l'ANAS SpA con nota prot. CNA-0044070-P del 24/10/11, acquisita in data 28/10/11 prot. 815441, in riscontro alla nota di convocazione prot. 712249 del 21/09/11, in merito al condono edilizio di un fabbricato e di una tettoia esistente nonché all'aumento di cubatura per la prevista copertura di tutta la superficie dell'impianto ricadente nella fascia di rispetto stradale, ha rappresentato che: *"la normativa regolante la fattispecie in esame è costituita dal D.l. n. 1404 del 01/04/68, che per la statale in oggetto prevede una fascia di rispetto di ml. 30 e che alla stessa è possibile derogare allorché si è in presenza di uno strumento urbanistico vigente, le cui norme tecniche di attuazione prevedano in deroga una diversa distanza oppure, in mancanza, quando le opere sono state realizzate antecedentemente all'imposizione del vincolo di cui al suddetto decreto o prima della data di emanazione del decreto di pubblica utilità relativo alla realizzazione dell'arteria stradale interessata e comunque sempre che l'opera non sia stata oggetto di altri abusi; al fine di poter emettere il relativo parere di competenza ha invitato la ditta Gaeta Mario a trasmettere integrazioni documentali (esatta progressiva km.ca con l'indicazione del lato interessato dalle opere richieste; certificato comunale riportante la data di ultimazione del fabbricato e della tettoia; copia del Decreto di Pubblica Utilità emesso per dare corso alle successive procedure di esproprio per la realizzazione del tratto di strada statale in questione; certificato comunale nel quale sia riportata la distanza minima a protezione delle fasce di rispetto stradale prevista dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente)"*;
- b.9 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei con nota PROTARCPOM 0039090 del 08.11.2011, assunta in pari data con prot. 842790, ha comunicato che "il proprio parere è subordinato all'esecuzione di saggi archeologici preliminari nell'area di intervento";
- b.10 l'ARPAC con nota prot. n. 40933 del 09/11/11, assunta agli atti in pari data con prot. 847694, ha dichiarato che *"l'impianto ricade nella perimetrazione del SIN-Area del Litorale Vesuviano, tra i siti potenzialmente inquinati, individuati dall'ARPAC nel rapporto del 2006,*

come aree interessate da attività di smaltimento e recupero rifiuti” e di non poter esprimere parere compiuto in attesa dei risultati del piano di caratterizzazione, da cui si evidenzia il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazioni (CSC);

CONSIDERATO

- a. che la circostanza che il sito sia potenzialmente inquinato non può costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione in mancanza degli esiti della caratterizzazione, da cui si evidenzia un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione;
- b. che il sito d'impianto è zona agricola, gravato da vincoli paesistici ed archeologici, che l'impianto esistente, non adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. 209/03, è costituito da un fabbricato su due livelli, identificato in catasto al foglio 3 p.lla 2314 (ex p.lla 382) sub 3 e 4, e da una tettoia, identificata in catasto al foglio 3 p.lla 2314 sub 2, abusivamente realizzati e non condonabili per quanto rappresentato dal Comune;
- c. che il sito è sprovvisto di infrastrutture primarie, quale la rete fognaria;
- d. che per adeguare l'impianto alla normativa, di cui D.Lgs. 209/03, ne è stato previsto il completo rifacimento, ad eccezione del fabbricato abusivo con destinazione amministrativa e residenziale, comportante l'estensione totale della copertura su tutta l'area dell'impianto con una tettoia sorretta da una struttura portante in pilastri e travi di metallo. Tale intervento di copertura totale dell'impianto è finalizzato, stante l'assenza della rete fognaria, ad evitare la regimentazione e la depurazione delle acque pluviali che vengono a contatto con i piazzali, su cui vi sono residui di oli od altri rifiuti sversati accidentalmente durante le varie operazioni lavorative;
- e. che i suesposti nuovi interventi edilizi, tenuto conto di quanto dichiarato e certificato dal Comune in merito alle opere abusive realizzate, non appaiono autorizzabili ai sensi della normativa vigente;
- f. che, per quanto evidenziato nei punti precedenti, eventuali pareri favorevoli della Soprintendenza e dell'Anas sugli interventi abusivi già realizzati non risolvono gli aspetti relativi all'adeguamento dell'impianto, che prevedono la realizzazione di ulteriori interventi edilizi non autorizzabili;
- g. che non è tautologico evidenziare che l'impianto esistente nell'attuale stato di fatto, in assenza di interventi di adeguamento, non è conforme alla normativa vigente;

RITENUTO, in base alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di servizi e per quanto su considerato ai punti b), c), d), e), f), g), di confermare per la non compatibilità sito/impianto il D.D. n. 21 del 21/01/2009, con cui è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento al D.Lgs. 209/03 dell'impianto della ditta Gaeta Mario, sito in Castellammare di Stabia (NA) via S. Benedetto n. 1, e contestualmente prescritta la delocalizzazione entro il termine del 21/01/2011;

VISTI

il Dlgs. n. 209 del 24.06.2003 s.m.i;
l'art. 208 del Dlgs. n. 152 del 03.04.2006 s.m.i;
la Delibera di G.R. n. 1411 del 27.07.2007;
la Delibera di G.R. n. 768 del 12/11/2010;
il Decreto n. 9 del 20.04.2011 del Coordinatore dell'AGC 05

In conformità dell'istruttoria compiuta dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente trascritto e confermato:

1. **confermare**, per la non compatibilità sito/impianto, il D.D. n. 21 del 21/01/2009 con cui è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento al D.Lgs. 209/03 dell'impianto della ditta Gaeta Mario, sito in Castellammare di Stabia (NA) via S. Benedetto n. 1, e contestualmente prescritta la delocalizzazione entro il termine del 21/01/2011;
2. **notificare** il presente atto alla ditta Gaeta Mario;

3. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Castellammare di Stabia, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC, all'ASL Napoli 3 Sud ex NA 5, all'ANAS SpA, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici, alla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei, al PRA e all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, del Dlgs. 152/06 s.m.i.;
4. **inviare** per via telematica copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'AGC 05, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi